

STATUTO dell'Associazione Alumni Bocconi Zurigo

Capitolo I. Preambolo e Generalità

Art. 1 – Nome

Sotto la denominazione “Alumni Bocconi Zurigo” è costituita un’ASSOCIAZIONE con personalità giuridica ai sensi degli artt. 60 e successivi del Codice Civile Svizzero (CCS), e delle seguenti disposizioni statutarie.

Art. 2 – Definizioni ed Interpretazioni

All’interno del presente Statuto, ogni riferimento a clausole, capoversi, paragrafi, capitoli, articoli e appendici sono da riferirsi, se non diversamente indicato, al presente Statuto.

All’interno del presente Statuto, i termini scritti in lettere maiuscole si debbono intendere nel senso definito qui di seguito:

- i. Con “ASSOCIAZIONE” è da intendersi l’Associazione Alumni Bocconi Zurigo;
- ii. Con “ASSOCIAZIONE ALUMNI BOCCONI” è da intendersi l’associazione dei laureati dell’Università Bocconi e dei laureati Master della SDA Bocconi. Tale Associazione, con sede a Milano, gestisce le relazioni tra l’Università Bocconi e le associazioni di ex alumni locali, qualsiasi forma o nome tale associazione abbia assunto nel tempo.

Se il contesto non impone una diversa interpretazione, indicazioni espresse nel genere maschile includono anche il genere femminile e vice versa, indicazioni espresse al singolare includono il plurale e vice versa.

Con il termine CCS s’intende il Codice Civile Svizzero.

Art. 3 – Sede

L’ASSOCIAZIONE ha sede presso il domicilio del Presidente in carica se non diversamente stabilito dal Comitato Direttivo.

L’ASSOCIAZIONE ha carattere territoriale locale.

Art. 4 – Scopo

L’ASSOCIAZIONE è apolitica e aconfessionale e persegue finalità di diffusione dei valori bocconiani, favorendo lo sviluppo, la conoscenza, e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli associati ed il mantenimento dei contatti fra laureati, Università Luigi Bocconi di Milano e Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’ASSOCIAZIONE potrà in via esemplificativa e non tassativa:

- i. Realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e professionali fra laureati e, tramite l’Associazione Alumni Bocconi, fra laureati, Università Bocconi e SDA Bocconi, al fine di diffondere i tradizionali valori bocconiani di onestà, correttezza, tolleranza, libertà e dedizione al lavoro inteso come crescita personale e professionale e contributo al progresso socioeconomico.

- ii. Collaborare, tramite l'Associazione Alumni Bocconi, con Università Bocconi e SDA Bocconi, sia con le Autorità Accademiche per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e dei laureati.
- iii. Fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell'Università Bocconi e della SDA Bocconi, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Faculty, Offerta Formativa (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari, dottorati di ricerca), Ricerca, Relazioni con la comunità economica.
- iv. Provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai laureati dell'Università Bocconi e della SDA Bocconi.
- v. L'ASSOCIAZIONE può collaborare, in nome e per conto proprio o tramite l'Associazione Alumni Bocconi, con altre organizzazioni, laddove questo sia in linea con i propri scopi.

Articolo 5 – Durata

L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 6 – Avanzi di Gestione

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'ASSOCIAZIONE, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

Capitolo II. Soci

Art. 7 – Tipologie di Soci

L'ASSOCIAZIONE è composta da Soci Semplici, Soci Attivi e Soci Onorari.

Salvo qualora diversamente disposto dal presente Statuto, le tre categorie sono paritarie di fronte all'ASSOCIAZIONE, vantando medesimi diritti e doveri. Le disposizioni dell'ASSOCIAZIONE riguardanti genericamente il Socio concernono tutte le categorie.

La qualifica di Socio e la sua tipologia risultano da apposito registro tenuto a cura del Comitato Direttivo, nel rispetto delle normative sulla riservatezza. La consultazione di tale registro è possibile da parte di ciascun Socio e dall'Associazione Alumni Bocconi.

Art. 8 – Soci Semplici

Possono diventare Soci Semplici tutti coloro che condividano lo spirito del presente Statuto e soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- i. Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli accademici:
 - a. Laurea presso l'Università L. Bocconi di Milano
 - b. Master presso la SDA Bocconi di Milano
- ii. Risiedano nei cantoni di lingua tedesca della Confederazione Elvetica.

Gli aspiranti Soci Semplici devono presentare domanda scritta o verbale al Comitato Direttivo o al Presidente. Si considera in forma scritta anche la domanda presentata dall'aspirante Socio mediante posta elettronica, anche dovesse risultare priva della firma digitale o elettronica del richiedente. Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto. Il Comitato Direttivo deciderà in merito alla domanda, con obbligo di motivazione in caso di diniego.

La qualifica di Socio Semplice si acquisisce al momento dell'accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo. All'accettazione della domanda il Comitato Direttivo deve procedere all'aggiornamento dei registri anagrafici dell'ASSOCIAZIONE e darne comunicazione all'interessato.

La qualifica di Socio Semplice è indeterminata nel tempo e cessa per una causa prevista all'Articolo 12.

Art. 9 – Soci Attivi

Possono diventare Soci Attivi tutti i Soci Semplici e che versino la quota associativa. I Soci Semplici che aspirino a divenire Soci Attivi devono versare la quota sociale ex Art. 15 e presentare comunicazione al Comitato Direttivo. Questi, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, aggiornerà i registri anagrafici e ne darà comunicazione all'interessato.

Possono altresì diventare Soci Attivi tutti coloro che detengono le caratteristiche prescritte per divenire Soci Semplici e che versino la quota associativa. Essi devono presentare domanda scritta o verbale al Comitato Direttivo o al Presidente. Si considera in forma scritta anche la domanda presentata dall'aspirante Socio mediante posta elettronica, anche dovesse risultare priva della firma digitale o elettronica del richiedente. Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto. Il Comitato Direttivo deciderà in merito alla domanda e ne darà comunicazione all'interessato, con obbligo di motivazione in caso di diniego. All'accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo, gli aspirant Soci Attivi dovranno, entro 15 giorni, versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. Nel caso l'aspirante Socio Attivo non proceda al versamento, e nel caso sussistano i restanti requisiti, l'aspirante Socio Attivo otterrà la qualifica di Socio Semplice.

La qualifica di Socio Attivo è annuale, e la sua durata coincide con la durata dell'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 10 – Soci Semplici per Decadimento

Tutti i Soci Attivi che risultino morosi nei confronti dell'ASSOCIAZIONE decadono della loro qualifica ed acquisiscono la qualifica di Socio Semplice, sempreché ne sussistano i requisiti ex Art. 8.

Art. 11 – Soci Onorari

Sono Soci Onorari di diritto i Membri del Corpo Accademico dell'Università Bocconi residenti nei cantoni di lingua tedesca della Confederazione Elvetica.

La qualifica di Socio Onorario può essere conferita ad altre persone previa approvazione dell'assemblea dei Soci e, in ogni caso, solo dopo approvazione finale dell'Associazione Alumni Bocconi.

Art 12 – Qualifica di Socio e Perdita della Qualifica

La qualifica di Socio è strettamente personale ed indisponibile. La quota associative versata dal Socio Attivo non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'ASSOCIAZIONE, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, conformemente all'Art. 73 CCS.

I Soci cessano di appartenere all'ASSOCIAZIONE:

- i. Per morte;
- ii. Per dimissioni ai sensi dell'Art. 14;
- iii. Per espulsione ai sensi dell'Art. 13;
- iv. Se Soci Attivi o Soci Semplici per mancanza, anche sopravvenuta, di un requisito sostanziale alla loro qualifica ai sensi dell'Art. 8.

Art 13 – Espulsione dall'ASSOCIAZIONE

Sono cause di espulsione dall'ASSOCIAZIONE:

- i. Porre in essere azioni ritenute disonorevoli all'interno dell'ASSOCIAZIONE, o all'esterno di essa se ciò arreca pregiudizio all'immagine dell'ASSOCIAZIONE, dell'Università Bocconi o della SDA;
- ii. Ostacolare o arrecare serio pregiudizio al perseguimento degli scopi dell'ASSOCIAZIONE o al suo funzionamento;
- iii. In quanto membro di un organo statutario dell'ASSOCIAZIONE, l'inosservanza delle norme statuarie o delle delibere degli organi associativi.

L'apertura della procedura di espulsione avviene su richiesta motivata di un quinto dei Soci o di tre membri del Comitato Direttivo. Essa dev'essere immediatamente comunicata all'interessato.

Al Socio contro il quale sia stata richiesta l'espulsione dev'essere data la facoltà di esprimersi di fronte al Comitato Direttivo.

L'espulsione dall'ASSOCIAZIONE è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo, pronunciata contro il Socio con delibera motivata ed immediatamente comunicata all'interessato. La delibera di espulsione è inappellabile, al Comitato Direttivo è data facoltà di riesame.

Art. 14 – Ammissioni, Dimissioni.

L'ammissione di nuovi Soci può avvenire in ogni momento.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente o al Comitato Direttivo e possono avvenire in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario resta debitore della quota sociale corrente.

Art. 15 – Quota Sociale

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Il rinnovo della quota sociale è da versarsi sul conto corrente della ASSOCIAZIONE entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno; per i nuovi Soci in qualunque momento. L'ammontare della quota sociale è definita annualmente dal Comitato Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

I soci membri dell'Associazione Alumni Bocconi in possesso dei requisiti all'Art. 8, che abbiano già versato la quota associativa a Milano per l'esercizio corrente, sono esenti dall'obbligo di pagamento della quota associativa all'ASSOCIAZIONE ed acquisiscono la qualifica di Socio Attivo.

Nei confronti di un Socio Attivo o di un aspirante Socio Attivo che versi in particolari e comprovate difficoltà economiche, il Comitato Direttivo ha facoltà di operare eccezionalmente una delle seguenti misure: esenzione dal pagamento della quota annuale, riduzione della quota, sospensione a termine del pagamento della quota, agevolazione nel pagamento della quota, pagamento equipollente in beni o in lavoro, una qualunque combinazione delle misure precedenti. In tali casi il Comitato Direttivo agisce, con discrezione, su richiesta del Socio o aspirante Socio; tale misura è efficace solo con l'accettazione del Socio o aspirante Socio. Il Socio che ottempera all'obbligo risultante ai sensi di questo capoverso si ritiene Socio Attivo a tutti gli effetti del presente Statuto. I verbali degli organi dell'ASSOCIAZIONE redatti in merito al caso di specie in questo capoverso, la cui visione sia pubblica, dovranno tutelare l'anonimato del Socio o aspirante Socio.

Le eccezioni concesse ai sensi del capoverso precedente hanno validità annuale.

Art. 16 – Diritti del Socio

La qualifica di Socio Attivo comporta:

- i. L'accesso ai servizi dedicati forniti dall'ASSOCIAZIONE;
- ii. L'esonero dal pagamento dei "contributi organizzativi" per le attività svolte dall'ASSOCIAZIONE;
- iii. La prelazione per la partecipazione alle attività dell'ASSOCIAZIONE con limitazione sul numero dei partecipanti.

Art. 17 – Obblighi dell'ASSOCIAZIONE

Sono obblighi dell'ASSOCIAZIONE gli obblighi contratti in nome dell'ASSOCIAZIONE conformemente al potere di rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE prescritto dal presente Statuto.

Per gli obblighi dell'ASSOCIAZIONE, risponde esclusivamente il patrimonio sociale dell'ASSOCIAZIONE. E' esclusa la responsabilità patrimoniale diretta o indiretta dei Soci per gli obblighi dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 18 – Fondi dell'ASSOCIAZIONE ed Esercizio Sociale

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ASSOCIAZIONE, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva.

Le entrate sono costituite:

- i. Dalle quote associative annuali versati dai Soci;
- ii. Dai contributi pubblici e privati;

- iii. Dai finanziamenti ottenuti dagli organi dell'Università Bocconi o della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi o da associazioni di studenti dell'Università Bocconi;
- iv. Dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni;
- v. Dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai Soci;
- vi. Dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall'ASSOCIAZIONE;
- vii. Dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi.

Il Comitato Direttivo decide sugli investimenti e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.

L'Esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Capitolo III. Organizzazione

Art. 19 - Organi

Gli organi dell'ASSOCIAZIONE sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori.

Art. 20

Tutti gli incarichi nell'ASSOCIAZIONE previsti dal presente Statuto si intendono forniti all'ASSOCIAZIONE a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, previa relativa autorizzazione del Comitato Direttivo.

Art. 21 – Verbale

Deve essere redatto un verbale di tutte le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo dell'ASSOCIAZIONE. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente. Il verbale dell'Assemblea dei Soci è pubblico, mentre quello del Comitato Direttivo può essere consultato dai Soci su loro richiesta.

Art. 22 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, organo supremo dell'ASSOCIAZIONE, è composta da tutti i Soci che vi prendono parte. L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.

Essa si riunisce almeno una volta ogni esercizio sociale, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

Un rappresentante Associazione Alumni Bocconi ha diritto di partecipare ai lavori della Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente se nominato. In mancanza di entrambi l'Assemblea dei Soci è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; in caso di mancato accordo è presieduta dal Socio più anziano.

Art. 23 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Comitato Direttivo di sua iniziativa o in seguito a richiesta di almeno un quinto dei Soci. La richiesta deve indicare se l'Assemblea dei Soci si riunisce in veste Straordinaria.

Il Comitato Direttivo invia ai Soci la convocazione scritta (cartacea o elettronica), indicando luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea, almeno tre settimane prima della stessa, specificando se si tratta di Assemblea Straordinaria.

I Soci possono proporre per iscritto al Comitato Direttivo punti supplementari da aggiungere all'ordine del giorno, al più tardi dieci giorni prima dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo trasmette l'eventuale nuovo ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. 24 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci Ordinaria compete:

- i. L'approvazione dello stato dei conti dell'ASSOCIAZIONE, presentata dal Comitato Direttivo e certificata dal Collegio dei Revisori;
- ii. L'approvazione delle uscite straordinarie;
- iii. Le nomine dei membri delle cariche dell'ASSOCIAZIONE, secondo il presente Statuto;
- iv. La nomina dei Soci Onorari proposti dal Comitato Direttivo;
- v. La quota sociale annuale, qualora la sua approvazione sia stata richiesta nell'ordine del giorno;
- vi. Le modifiche al presente Statuto eccetto i capitoli I e II ed il presente articolo 24; le modifiche ad eventuali regolamenti attuativi o integrativi del presente Statuto;
- vii. Le proposte poste nell'ordine del giorno, salvo quelle per le quali sia necessaria la convocazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria.

All'Assemblea dei Soci Straordinaria compete:

- i. Tutto quanto compete all'Assemblea Ordinaria;
- ii. Le modifiche dei Capitoli I e II e dell'art.24 del presente Statuto;
- iii. La delibera di scioglimento anticipato dell'ASSOCIAZIONE e la contestuale decisione di devoluzione del patrimonio, secondo le disposizione all'Art. 36;
- iv. Altre eventuali proposte inserite nell'ordine del giorno.

Art. 25 – Decisioni Assembleari, Diritto di Voto e Maggioranza

L'Assemblea dei Soci Ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea dei Soci Straordinaria si considera validamente costituita qualora siano intervenuti almeno un quarto di tutti i Soci Attivi, fatte salve le disposizioni di maggioranza contenute all'Art.36. Si considerano intervenuti all'Assemblea dei Soci i Soci presenti ed i Soci intervenuti per delega ad altro Socio, secondo l'Art. 26.

L'Assemblea sociale può decidere unicamente su oggetti che sono contenuti nell'ordine del giorno. Tutti i Soci presenti all'Assemblea possono intervenire nel dibattito ed avanzare proposte. Tutti e soli i Soci Attivi presenti all'Assemblea, anche per delega ai sensi dell'Art. 26, hanno uguale diritto di voto.

Salvo i casi in cui questo Statuto prescriva una maggioranza più qualificata, l'Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti e per alzata di mano, esclusi gli astenuti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche dell'ASSOCIAZIONE è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea. Fintantoché nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procede per successivi ballottaggi. La votazione può essere palese o per lista.

Su richiesta di almeno due quinti dei Soci presenti, l'Assemblea vota a scrutinio segreto.

Art 26 – Delega

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Dallo stesso Socio delegato non possono essere rappresentati più di due Soci.

Art. 27 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente sono eletti contestualmente dall'Assemblea dei Soci e compongono la Presidenza dell'ASSOCIAZIONE.

Presidente e Vice Presidente, pur rappresentando l'intera ASSOCIAZIONE e gli interessi di tutti i Soci, fungono da rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE presso l'Associazione Alumni Bocconi.

A tal fine, per quanto possibile, senza pregiudizio alcuno alla sovranità dell'Assemblea dei Soci e senza deroghe alle procedure statuarie per l'elezione degli organi dell'ASSOCIAZIONE, la Presidenza dell'Associazione deve esprimere componenti provenienti sia dall'Università Bocconi, sia dalla Scuola Direzione Aziendale dell'Università Bocconi.

Qualora eventuali accordi lo prevedano, le cariche alla Presidenza dell'ASSOCIAZIONE debbono essere sottoposte ad approvazione dell'Associazione Alumni Bocconi Milano ed in assenza di tale approvazione, la Presidenza non può considerarsi in carica.

In assenza di un Presidente in carica le funzioni sono svolte dal Socio più anziano.

Art. 28 – Composizione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da:

- i. Un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente;
- ii. Un Segretario (facente funzione di Tesoriere, se non nominato);
- iii. I Consiglieri.

Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci Ordinaria chiamata ad eleggere i membri del Comitato Direttivo.

Per quanto possibile, la pluralità di lingue e di culture è rappresentata in seno al Comitato direttivo. Nel Comitato Direttivo possono essere eletti solo i Soci Attivi. Il Socio Attivo eletto nel Comitato Direttivo entra in carica con l'accettazione dell'incarico al Presidente. I membri del Collegio dei Revisori ed i Soci Onorari non possono far parte del Comitato Direttivo.

Ogni membro del Comitato Direttivo può inoltrare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Esse devono essere comunicate per iscritto al Presidente ed hanno effetto immediato. Se necessario, il Comitato Direttivo sarà completato nel corso dell'Assemblea successiva alle dimissioni.

Art 29 – Durata del Presidente e dei Membri del Comitato Direttivo

Il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea dei Soci, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci può revocare la carica al Presidente ed a ciascun membro del Comitato Direttivo anche prima della scadenza prevista. L'Assemblea dei Soci può anche dimettere in toto il Comitato Direttivo.

L'Assemblea dei Soci non è tenuta a motivare la revoca delle cariche o le dimissioni del Comitato Direttivo.

Art. 30 – Competenze del Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ASSOCIAZIONE, nulla escluso o eccettuato.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- i. Prepara e convoca l'Assemblea dei Soci;
- ii. Attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- iii. Presenta il piano annuale d'attività dell'ASSOCIAZIONE e il relativo budget;
- iv. Amministra gli affari correnti;
- v. Informa l'Assemblea dei Soci sulle sue attività;
- vi. Designa gruppi di lavoro permanenti o ad hoc e ne fissa i compiti;
- vii. Mantiene e sviluppa rapporti con organizzazioni affini;
- viii. Gestisce i registri e gli archivi in maniera confidenziale.

Art 31 – Organizzazione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si convoca e si organizza autonomamente e decide a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Comitato Direttivo decide autonomamente dell'ammissibilità dei voti espressi per posta ordinaria o elettronica, per telefono o in videoconferenza.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente eventualmente eletto. Nel caso mancassero entrambi, da un membro scelto tra i convenuti.

In caso mancasse il Segretario, è scelto come Segretario un Consigliere intervenuto, diverso da colui che presiede la riunione.

Il verbale di ciascuna riunione è firmato dai membri che, nella riunione, sono stati qualificati Presidente e Segretario.

Art 32 – Poteri di Gestione e di Rappresentanza

L'ASSOCIAZIONE può contrarre impegni solo in seguito a delibera del Comitato Direttivo.

La rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE e la facoltà di contrarre impegni di fronte a terzi in nome dell'ASSOCIAZIONE è espressa mediante la firma collettiva o la presenza congiunta di almeno due membri del Comitato Direttivo.

Per la gestione di affari specifici o l'esecuzione di atti di gestione, il Comitato Direttivo può conferire ad un suo membro un potere di delega o di procura, anche contenente la facoltà di contrarre obbligazioni per conto dell'ASSOCIAZIONE. La delibera di delega o di procura fissa i limiti della stessa. Il potere di rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE e di contrarre impegni in

nome dell'ASSOCIAZIONE da parte del solo consigliere delegato o procuratore è quindi regolato dal verbale del Comitato Direttivo, contenente la delega o la procura, e debitamente firmato ai sensi dell'Art. 21.

La rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE in giudizio spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 33 – Comitato dei Revisori

L'Alumni Bocconi Zurigo ha un Comitato dei Revisori composto da due revisori, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I revisori redigono annualmente un rapporto di controllo dei conti che sottomettono all'Assemblea.

Art. 34 – Candidature

Le candidature per le cariche dell'ASSOCIAZIONE devono essere presentate entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea dei Soci nella quale gli organi sociali devono essere rinnovati al Presidente in carica.

Capitolo IV. Disposizioni Finali

Art. 35 – Titolarità del Marchio / Denominazione

L'ASSOCIAZIONE Alumni Bocconi Zurigo è l'unica titolare dei marchi e delle denominazioni seguenti:

1. ALUB Zurigo
2. ALUB Zürich
3. Alumni Bocconi Zurigo
4. Alumni Bocconi Zürich

Art. 36 – Scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e Modifica degli Statuti

Lo scioglimento dell'Alumni Bocconi Zurigo può essere deciso solo da un'Assemblea dei Soci Straordinaria, convocata espressamente per questo scopo ed alla quale partecipano almeno due quinti dei Soci.

Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE può essere decisa solo con la maggioranza dei due terzi dei Soci Attivi presenti.

La proposta di scioglimento o di modifica degli statuti deve essere comunicata chiaramente per iscritto ai Soci nelle modalità previste per la redazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

Art. 37 – Utilizzazione degli Archivi

In caso di scioglimento, gli archivi (cartacei ed elettronici) sono consegnati all'Associazione Alumni Bocconi Milano e rimangono a disposizione di future eventuali ricostituzioni.

Art. 38 – Entrata in Vigore

I presenti statuti sono adottati dall'Assemblea Costitutiva del 22 Giugno 2006 (con successive modifiche) ed entrano immediatamente in vigore.

Art. 39 – Inefficacia Parziale e Lacune

Nel caso una disposizione del presente Statuto sia invalida o inefficace o non eseguibile, né le restanti disposizioni, né la validità del presente Statuto ne saranno intaccati, rimanendo in forza ed efficaci fintantoché lo scopo primario dell'ASSOCIAZIONE non ne risulti frustrato.

Nel caso di difficoltà d'interpretazione di una disposizione nel presente Statuto o di lacune, le disposizioni dovranno essere interpretate, e le lacune colmate, in modo conforme allo scopo dell'ASSOCIAZIONE e allo spirito e all'equilibrio del presente Statuto, sino a quando l'Assemblea dei Soci validamente costituita non abbia posto rimedio.

Questo Statuto è da interpretarsi secondo la legislazione Svizzera.